

*1-6/60
Fasano*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

==

2

Div.XVI^a TER
N. 5305/6949/9119

VISTA la legge 9/8/1954, n.640;

VISTA la legge 15 gennaio 1885, n.2892;

RITENUTO che questo Ministero ha disposto, in applicazione della legge 9/8/1954, n.640 (Esercizio 1954/55) la costruzione di alloggi tipo popolare nella provincia di Brindisi allo scopo di sgombrare case malsane, baracche ed edifici pubblici dalle famiglie che vi dimorano, domandandone la progettazione e la cura dell'esecuzione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi;

VISTO il progetto redatto dal predetto Istituto Autonomo per le Case Popolari, concernente la costruzione di un fabbricato comprendente 16 alloggi e 72 vani, da erigere nel Comune di Fasano per una spesa complessiva di £.25.000.000, così ripartita: £.24.000.000 in c.t. per lavori a base d'appalto e l i r e £.1.000.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante di cui £.275.000 per allacciamenti utenze idrica, elettrica e fognante e £.725.000 per spese generali;

VISTA la delibera del comune di Fasano n.352 presa in data 23.8.1955, con la quale il Comune medesimo si impegna a cedere gratuitamente allo Stato l'area occorrente alla costruzioni predette;

VISTO il voto n.17 del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia reso nell'adunanza del 28/7/1955 con il quale è stato espresso il parere che il progetto sia meritevole di approvazione e che alla esecuzione dei lavori possa provvedersi mediante licitazione privata fra un conveniente numero di Imprese idonee e di fiducia.--

VISTO il verbale della licitazione privata, effettuata in data 7/9/1955, nella quale è risultata aggiudicataria dell'appalto di cui sopra l'Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco con il ribasso del 0,10%.-

RITENUTO che l'Impresa in corrispettivo dell'esonero dal versamento della cauzione definitiva, costituita mediante garanzia fidejussoria, ha migliorato l'offerta ribasso elevandolo al 0,30%;

RITENUTO che l'importo delle costruzioni, in conseguenza dei ribassi sopra indicati, viene a ridursi da £.25.000.000= a £.24.929.090 così ripartite: £.23.928.000 per lavori in appalto, £.275.000 per allacciamenti utenze idrica, elettrica e fognatura e £.726.090 per spese generali;

VISTO il contratto di appalto n.1008 di rep., stipulato in data 30/9/1955 tra l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi e l'Impresa Carparelli Nicola con il quale detta Impresa si è impegnata ad eseguire le ripetute opere, con la eventuale supplenza dell'Impresa Carparelli Francesco per il prezzo di lire 23.928.000 al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 0,10% elevato al 0,30% in corrispettivo dell'esonero dal versamento della cauzione definitiva costituita mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana - Filiale di Brindisi;

VISTA la legge 3 febbraio 1951, n.165;

A NORMA della legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A:

ART.1 - E' approvato, nell'importo di £.24.929.090, ripartito come specificato nelle premesse, il progetto concernente la costruzione di un fabbricato popolare comprendente 16 alloggi nel Comune di Fasano ai sensi e per gli effetti della legge 9/8/54, n.640.

ART.2 - E' approvato il contratto n.1008 di rep. stipulato in data 30/9/1955 fra l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi - in rappresentanza di questo Ministero - e l'Impresa Carparelli Nicola fu Francesco, concernente l'esecuzione delle costruzioni, a base d'appalto, indicate nel precedente articolo per l'importo netto di lire 23.928.000.=

ART.3 - E' autorizzata, con impegno sul Cap.140 del bilancio di

questo Ministero, per il corrente esercizio finanziario, la spesa di £.24.929.090, per la costruzione delle opere sopra indicate.

ART.4 - Per il pagamento degli acconti relativi ai lavori ed alle forniture, è autorizzata, sullo stesso capitolo; una apertura di credito di £.22.500.000 a favore dell'Ing.Capo dello Ufficio del Genio Civile di Brindisi di cui £.21.500.000 prelevabili con ordinativi e £.1.000.000, con buoni.

Al pagamento dei saldi provvederà questo Ministero con mandati a favore dei creditori.

ART.5 - La costruzione delle case di cui al precedente articolo 1 è dichiarata urgente e indifferibile a tutti gli effetti di legge, a norma dell'art.5 della surrichiamata legge 9/8/54, n.640, ed i lavori dovranno essere ultimati - salvo proroghe - entro 10 mesi dalla data della consegna.

ART.6 - L'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, gode dei benefici fiscali stabiliti dagli articoli 14 e 15 della legge sopraindicata, n.640.

Roma, li 5 gennaio 1956

I L M I N I S T R O

Registrato alla Corte dei Conti il 7 Febbraio 1956 al
Reg.5 Foglio 144

PER COPIA CONFORME IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE
(f.to GIACOMO PADRONE)

PER COPIA CONFORME

BRINDISI

2 MAG. 1956

Visto

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]